

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07 DIC. 2001

ADDI: 07 DIC. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - FORMISANO - IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N° 1891

OGGETTO: protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio per il servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale nelle Aziende Sanitarie.
Approvazione.



OGGETTO: protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio per il servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale nelle Aziende Sanitarie. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alla Sanità.

PREMESSO CHE

- il servizio di assistenza religiosa negli ospedali e nelle case di cura è fondato sul diritto dei malati all'esercizio della libertà religiosa, garantito dall'art. 19 della Costituzione;
- l'art. 11, comma primo, dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, assicura che "la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, ..., non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici";
- il medesimo art. 11 nel secondo comma prevede che "l'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità";
- l'art. 38 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 prevede che "presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine l'Unità Sanitaria Locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio";

RI TENUTO

- pertanto, di dover stabilire un chiaro rapporto con le autorità ecclesiastiche della Regione Lazio al fine di definire le modalità dell'assistenza religiosa presso le strutture ospedaliere pubbliche regionali, attraverso la stipula di un protocollo d'intesa preventivamente concertato tra le parti interessate;
- di predisporre, contestualmente, uno schema di convenzione - tipo che regolamenti gli accordi tra le Aziende Sanitarie del Lazio e le Diocesi territorialmente competenti per la erogazione del servizio di assistenza religiosa agli infermi;

VISTA

- la bozza di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio predisposta dal Dipartimento S.S.R. concordemente con il Vicariato di Roma;
- la bozza dello schema di convenzione - tipo elaborato dal Dipartimento S.S.R. sempre in accordo con il Vicariato di Roma;

RISCONTRATA

la giusta impostazione e la completezza dei contenuti dei testi del protocollo d'intesa e della convenzione - tipo;

VISTA

La nota del 12 novembre 2001, acquisita al protocollo dell'Assessorato alla Sanità in data 20 novembre 2001, con la quale la Conferenza Episcopale Laziale ha comunicato che i Vescovi del Lazio, nella Assemblea del 7 novembre u.s., hanno espresso sostanziale accordo sui testi dei due documenti;

alla unanimità



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and a signature that appears to be 'Lu'.

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse:

- di approvare il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio per il servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale nelle Aziende Sanitarie secondo il testo allegato e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare il Presidente della Giunta on. Francesco Storace a sottoscrivere il Protocollo d'Intesa per conto della Regione Lazio congiuntamente al Presidente della Conferenza Episcopale Laziale S.E. il Cardinale Camillo Ruini;
- di approvare l'allegato schema di convenzione - tipo, parte integrante del provvedimento, che verrà trasmesso a tutti i Direttori Generali delle Aziende USL e Ospedaliere del Lazio quale documento di riferimento ai fini della stipula degli accordi con le Diocesi territorialmente competenti per lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale negli ospedali delle Aziende stesse.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

Fr.F. 30.11.2001

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

10 DIC. 2001

CONFERENZA EPISCOPALE LAZIALE

PALAZZO APOSTOLICO LATERANENSE

Roma, 12 novembre 2001

10 +
NOB

Oggetto: Protocollo di Intesa e Convenzione tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio per il Servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale nelle Aziende sanitarie.

Gentilissima Dottoressa,

La conclusione degli incontri avvenuti nei mesi scorsi con i rappresentanti di codesto Dipartimento, si è definito il testo del Protocollo di Intesa e della Convenzione-tipo per il servizio di assistenza religiosa agli infermi ed al personale ospedaliero, al fine di consentire una regolamentazione omogenea dei rapporti tra le singole Diocesi del Lazio e le Aziende sanitarie.

I Vescovi del Lazio, informati al riguardo nella Assemblea del 7 novembre u.s., hanno espresso il sostanziale accordo circa i testi del Protocollo e della Convenzione.

Nel ringraziarla per la cortese collaborazione, si rimane in attesa del perfezionamento della pratica per giungere alla formalizzazione del Protocollo d'intesa.

Agostino De Angelis

(Mons. Agostino De Angelis)

Gent.ma Signora
Dott.ssa Elda Mclaragno
Direttore Dipartimento Servizi Sanitari Regionali
Via R. Raimondi Garibaldi
00147 ROMA

REGIONE LAZIO ASSESSORATO SALVAGUARDIA E CURA DELLA SALUTE	
20 NOV. 2001	
N. di PROT.	10-10B/1503
SET.	

21 NOV. 2001
1689

DA FLA...
24/11/01

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE LAZIO E LA REGIONE ECCLESIASTICA LAZIO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA AGLI INFERMI E AL PERSONALE NELLE AZIENDE SANITARIE

Tra la REGIONE LAZIO nella persona del Presidente della Giunta regionale, on. Francesco STORACE

e
la REGIONE ECCLESIASTICA LAZIO nella persona del Presidente della Conferenza Episcopale Laziale, Card. Camillo RUINI

PREMESSO CHE

- il servizio di assistenza religiosa negli ospedali e nelle case di cura è fondato sul diritto dei malati all'esercizio della libertà religiosa, garantito dall'art. 19 della Costituzione;
- l'art. 11 comma primo dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, dispone che "la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici";
- il medesimo art. 11 nel secondo comma dispone che "l'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa tra tali autorità";
- l'art. 38 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 dispone che "presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tale fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocessani competenti per territorio";
- le parti intendono con la presente intesa determinare le modalità della assistenza religiosa negli ospedali e definire lo schema di Convenzione - tipo tra le aziende sanitarie (Aziende USL e Aziende Ospedaliere) e le Diocesi del Lazio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Servizio di assistenza religiosa

Ogni azienda sanitaria garantisce presso le strutture di ricovero un servizio di assistenza religiosa di fede cattolica agli infermi e al personale regolato dalle norme pattizie, statali, regionali e canoniche e disciplinato dal presente Protocollo di intesa.



Art. 2 - Prestazioni del servizio

Il servizio di assistenza religiosa comporta la assistenza spirituale e morale degli infermi, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera, l'evangelizzazione, l'amministrazione dei Sacramenti, la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche e il contributo in materia etico religiosa nei comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio.

Art. 3 - Competenze

La azienda e la diocesi competenti per territorio provvedono d'intesa al servizio di assistenza religiosa di confessione cattolica mediante la sottoscrizione di una Convenzione secondo il modello allegato al presente Protocollo. Tale Convenzione prevede due alternative modalità di compenso dei cappellani, rispettivamente una negli articoli 8, 9 e 10 e l'altra nell'art. 11.

Nel caso che una azienda abbia una competenza territoriale che si estende al territorio di più diocesi, la Convenzione sarà stipulata con la diocesi ove la azienda stessa ha la propria sede e tale diocesi concorderà a sua volta i rapporti con le diocesi confinanti interessate al servizio.

Art. 4 - Personale di assistenza religiosa

Il servizio di assistenza religiosa è svolto da cappellani, denominati anche assistenti religiosi (ministri di culto sacerdoti e diaconi).

Il criterio a cui si fa riferimento per la determinazione del numero dei cappellani da assegnare ad ogni ospedale è quello basato sul volume complessivo delle giornate di degenza registrate nell'anno precedente alla stipula della convenzione, tenendo conto della complessità delle strutture del presidio nonché della presenza del Pronto Soccorso e del D.E.A.; fermo restando il numero minimo di un cappellano per ogni presidio.

Spetta all'Ordinario diocesano la designazione e la rimozione dall'ufficio del personale di assistenza religiosa (previa intesa con il Superiore provinciale o l'Ordinario competente qualora il cappellano appartenga a un istituto religioso o ad altra diocesi), la designazione dei sostituti in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento, e, nel caso di almeno tre cappellani nella stessa struttura, la designazione del cappellano coordinatore.

I cappellani nell'esercizio del loro ministero sacro dipendono dall'Ordinario diocesano.

Art. 5 - Attività di persone diverse dagli assistenti religiosi

Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da collaboratori (religiosi/e e laici)



Handwritten signature or initials.

che sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente.

Ai sacerdoti e ai diaconi è consentito l'ingresso fuori dell'orario normale di visita quando fanno visita agli infermi per motivi di ministero.

Art. 6 - Organizzazione del servizio

L'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza religiosa all'interno degli ospedali della azienda viene concordato direttamente tra il cappellano e il direttore sanitario, nell'ambito della loro rispettiva autonomia, in modo che il servizio religioso si integri con quello sanitario nell'interesse spirituale e materiale degli infermi.

Le spese per il funzionamento del servizio di assistenza religiosa sono a carico della azienda sanitaria.

Art. 7 - Attuazione della Convenzione

Le parti convengono che eventuali questioni che dovessero insorgere tra le aziende e le diocesi per quanto riguarda la interpretazione e la attuazione della Convenzione saranno portate alla valutazione di una Commissione composta dall'Assessore competente o da un suo delegato e da un rappresentante della Regione Ecclesiastica Lazio.

Roma _____

S.E. Card. Camillo RUINI

Francesco STORACE



**CONVENZIONE - TIPO TRA LA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE /
AZIENDA OSPEDALIERA _____ E LA DIOCESI DI
_____ PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
AGLI INFERMI E AL PERSONALE NEGLI OSPEDALI DELLA AZIENDA**

(ai sensi dell' art. 11 dell' Accordo tra l'Italia e la Santa Sede reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121; della legge 23 dicembre 1978 n. 833; della legge regionale N. 18/94 e successive modificazioni; ed in conformità della vigente legislazione canonica e del Protocollo di intesa sottoscritto in data _____ tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio)

Tra la AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE / AZIENDA OSPEDALIERA _____ con sede in _____ (c.f. _____) in persona del Direttore Generale _____ nella sua qualità di legale rappresentante e la DIOCESI DI _____ con sede in _____ (c.f. _____) in persona dell'Ordinario diocesano _____ nella sua qualità di legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Azienda U.S.L. / Azienda Ospedaliera _____ e la Diocesi di _____ provvedono d'intesa al servizio di assistenza religiosa di confessione cattolica agli infermi ed al personale secondo le norme concordate nella presente convenzione.

Art. 2

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della convenzione comporta la assistenza spirituale e morale degli infermi, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera, l'evangelizzazione, l'amministrazione dei Sacramenti, la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche e il contributo in materia etico religiosa nei comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio.

Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa è svolto da cappellani, denominati anche assistenti religiosi (ministri di culto sacerdoti e diaconi).
La Diocesi si impegna a garantire il servizio di assistenza religiosa negli ospedali della Azienda con il seguente numero di cappellani:

- Ospedale _____ n. ____ cappellani
- Ospedale _____ n. ____ cappellani.

Qualsiasi variazione nel numero di unità sarà stabilita d'intesa tra le parti con scambio di note, tenendo conto del numero e della qualità degli infermi o di altre particolari esigenze.

Spetta all'Ordinario diocesano la designazione e la rimozione dall'ufficio del personale di assistenza religiosa (previa intesa con il Superiore provinciale o l'Ordinario competente qualora il cappellano appartenga a un istituto religioso o ad altra diocesi), la designazione dei sostituti in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento, e, nel caso di almeno tre cappellani nella stessa struttura, la designazione del cappellano coordinatore.

La Diocesi comunica alla Azienda i nomi dei sacerdoti incaricati del servizio di cappellano e la loro eventuale sostituzione.

Art. 4

L'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza religiosa all'interno degli ospedali della Azienda viene concordato direttamente tra il cappellano e il direttore sanitario, nell'ambito della loro rispettiva autonomia, in modo che il servizio religioso si integri con quello sanitario nell'interesse spirituale e materiale degli infermi.

Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da collaboratori (religiosi/e e laici) che sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente.

La Diocesi comunica alla Azienda anche i nomi dei collaboratori religiosi e la loro eventuale sostituzione.

Ai sacerdoti e ai diaconi è consentito l'ingresso fuori dell'orario normale di visita quando fanno visita agli infermi per motivi di ministero.

Art. 5

Per tutto quanto riguarda il servizio di assistenza religiosa i cappellani dipendono esclusivamente dall'Ordinario diocesano e sono tenuti alle leggi, ai decreti e alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica per tutto ciò che riguarda l'esercizio del loro ufficio.

Il Direttore Generale può segnalare all'Ordinario diocesano eventuali comportamenti dei cappellani e dei loro collaboratori non conformi alle norme concordate con la presente convenzione.

I cappellani, nell'esercizio del loro ministero, devono rispettare la volontà e la libertà di coscienza degli infermi ed attenersi alle norme organizzative vigenti per il personale ed alle eventuali disposizioni per esigenze particolari che il direttore sanitario darà nell'interesse del servizio ospedaliero, della salute degli infermi e dei dipendenti.

Art. 6

Il cappellano può organizzare attività pastorali e culturali religiose a favore degli infermi e del personale, dandone comunicazione al direttore sanitario.

Il direttore sanitario può, d'intesa con il cappellano, concedere permessi ad

4
 5
 [Handwritten signature]

associazioni e persone che desiderano compiere opere assistenziali e religiose tra gli infermi, avendo cura che tali opere non turbino la tranquillità degli infermi.

Art. 7

La Azienda, per garantire il servizio di assistenza religiosa, mette a disposizione quanto segue:

- a) il locale chiesa o cappella con sacrestia, con gli arredi ed attrezzature di pertinenza;
- b) gli alloggi per i cappellani, ubicati nei rispettivi ospedali, forniti di stanze singole, servizi, cucina comune ed un locale ad uso ufficio-parlatorio per ogni alloggio;
- c) l'arredamento normale di mobilio e biancheria da casa;

in oltre provvede:

- d) all'erogazione dei servizi essenziali per il funzionamento degli alloggi (acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, telefono);
 - e) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi;
 - f) al servizio di pulizia dei locali di cui alle lettere a) c b) e lavaggio della biancheria;
 - g) al servizio di mensa, secondo le modalità previste per i dipendenti, o vitto fornito secondo la consuetudine;
 - h) al permesso di accesso permanente e sosta per le auto dei cappellani;
 - i) all'uso della sala di riunioni per le attività pastorali e culturali religiose, se la struttura ne dispone, compatibilmente con le esigenze aziendali;
 - j) al rimborso spese per i paramenti, i libri liturgici e quanto serve (cera, ostie e vino) per le celebrazioni.
- Il cappellano è assegnatario dei locali e dei beni di cui alle lettere a) e b).

Art. 8

In corrispettivo dell'opera prestata, ai cappellani quali assistenti religiosi, verrà mensilmente corrisposto un compenso corrispondente al trattamento economico previsto dagli accordi nazionali di lavoro per i collaboratori amministrativi (ex settimo livello), comprensivo dei ratei della tredicesima mensilità, della indennità integrativa speciale e di tutte le altre indennità e competenze accessorie dovute in forza di legge o dai medesimi accordi nazionali di lavoro; ai cappellani coordinatori verrà corrisposto un compenso pari a quello dei coordinatori amministrativi (ex ottavo livello).

Ogni cappellano ha altresì diritto ad un periodo di congedo ordinario annuale nella stessa misura prevista per i dipendenti dal vigente CCNL del comparto.

La Diocesi, ove operi un solo cappellano, deve comunicare alla Azienda la designazione di un cappellano sostituto durante il congedo ordinario annuale del cappellano e l'Azienda corrisponderà al sostituto un compenso forfetario a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai cappellani si applica il trattamento previdenziale previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

Qualora non possa applicarsi ai cappellani il trattamento economico e previdenziale di cui all'articolo precedente, l'Azienda corrisponderà agli stessi un compenso globale annuo di pari importo a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 10

Il pagamento degli assegni sopra indicati sarà effettuato dall'Azienda con versamenti posticipati sulla base di attestazioni di prestato servizio presentate dai cappellani e vistate dal direttore sanitario. Dette attestazioni dovranno essere trasmesse, entro i primi cinque giorni del mese successivo, al competente ufficio della Azienda.

Art. 11

Le parti possono concordare che, in alternativa a quanto previsto negli articoli 8,9,10, per il servizio di assistenza religiosa la Azienda corrisponde alla Diocesi un contributo annuo per le attività istituzionali dell'ente Diocesi in due rate al 31 marzo e al 30 settembre, nella misura forfetaria pari al costo di un cappellano moltiplicato per il numero dei cappellani.

Art. 12

La Diocesi deve provvedere alla sostituzione del cappellano, in caso di malattia o di impedimento temporaneo, mediante il parroco territorialmente competente o altro ministro di culto.

La Diocesi, ove l'impedimento a prestare servizio si prolungasse oltre il terzo mese, provvederà alla designazione di un altro cappellano.

Art. 13

Le parti convengono che eventuali questioni che dovessero insorgere per quanto riguarda la interpretazione e la attuazione della presente convenzione saranno portate alla valutazione della Commissione regionale prevista dall' art. 6 del Protocollo di intesa citato.

Art. 14

La presente convenzione, redatta in triplice copia, ha la durata di un anno con decorrenza dal _____ e sarà prorogata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata A.R. da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Letta, approvata e sottoscritta in data _____

PER LA AZIENDA _____ il Direttore Generale _____
PER LA DIOCESI DI _____ l'Ordinario diocesano _____